



ORDINANZA n.11/2023

**Oggetto:** Ordinanza di messa in sicurezza fabbricato

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- A seguito di sopralluogo effettuato in data 18/08/2023, è stata individuata la presenza di un fabbricato dissestato e in condizioni di apparenza vetustà ed abbandono, tali da poter cagionare grave pericolo e minacciare l'incolumità del pubblico;
- Il fabbricato in oggetto è un'abitazione di tipo popolare – Categoria catastale A04, sito in Frazione Rusa contraddistinto al NCEU al Foglio 5 Mappale 199 Subalterni 1 e 2, al momento disabitato;
- L'immobile sopra descritto è prospiciente ad un parcheggio comunale e ad un passaggio ciclopedonale, percorsi da traffico pedonale e veicolare e pertanto il crollo di parte di esso potrebbe comunque comportare gravi conseguenze, tali da far ritenere sussistere una situazione di assoluto rischio per l'incolumità delle persone che utilizzano detta viabilità;
- Come risulta dal verbale allegato alla presente, redatto a seguito di sopralluogo da parte del Sindaco del Comune di Campertogno Miriam Giubertoni, e del Geom. Cavagliano Luca, in qualità di funzionario dell'Unione Montana Valsesia, risulta che il fabbricato presenta gravi lesioni strutturali tanto da far presumere un possibile crollo dello stesso;

**DATO ATTO CHE** il fabbricato risulta essere alla data odierna di proprietà di:

- MONGUZZI Chiara, nata a Milano (VC) il 09/07/1975, C.F. MNGCHR75L49F205A – proprietaria per 1/1;

**VALUTATO CHE** il fabbricato sopra descritto, nello stato in cui si trova, costituisce un grave pericolo per la pubblica incolumità, per cui è necessario eseguire interventi di messa in sicurezza ai fini di tutelare la privata e pubblica incolumità;

**CONSIDERATO CHE** il sopralluogo eseguito ha evidenziato una situazione di pericolo in particolare per ciò che riguarda:

- Possibile crollo della muratura in pietra;
- Possibile cedimento della parte strutturale della copertura e delle tegole in laterocemento;

**RILEVATO CHE** il presente provvedimento è soprattutto finalizzato alla salvaguardia dell'incolumità di persone e alla tutela di cose e beni sia pubblici che privati;

**TENUTO CONTO CHE** vista la particolare urgenza di procedere, al proprietario dell'immobile, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo e della azioni necessarie da mettere in campo per evitare possibili rischi per la pubblica incolumità e quali misure definitive adottare per la messa in sicurezza del luogo;

**PRESO ATTO** della documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo in data 18/08/2023 da parte del Sindaco di Campertogno Miriam Giubertoni, e del Geom. Cavagliano Luca, in qualità di funzionario dell'Unione Montana Valsesia, dal quale si evince l'evidente stato di pericolosità dell'immobile;

**RITENUTO CHE**, per le motivazioni sopra esposte sussistono i presupposti per l'adozione di un'apposita ordinanza contingibile e urgente al fine di prevenire possibili pericoli;

**CONSIDERATI:**

- L'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- L'art. 54, comma 7 che stabilisce che se l'ordinanza adottata, ai sensi del comma 4, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- L'art. 1 del D.M. Interno 5/08/2008 che stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;
- L'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 recante l'attribuzione al Sindaco delle funzioni di competenza statale, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito con modificazioni in Legge n. 125 del 24/07/2008 ed in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- L'art. 1 del D.Lgs. 112/98;

**VISTI:**

- Il T.U. delle leggi dell'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il T.U. per le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il vigente Regolamento Edilizio e gli strumenti urbanistici;
- La legge n. 241/90;
- Le norme regionali in materia;
- Il D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

**ORDINA**

alla Sig.ra MONGUZZI Chiara, proprietaria dell'immobile, di provvedere all'eliminazione dei pericoli, mediante la messa in sicurezza dell'immobile e delle strutture pericolanti, riguardanti il fabbricato sito in Frazione Rusa, individuato al NCEU al Foglio 5 Mappale 199 entro **30 giorni** dalla notifica della presente.

Tutti i lavori di messa in sicurezza dovranno essere eseguiti da un'impresa abilitata con l'osservanza delle disposizioni normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della presente ordinanza, dovrà essere presentata, a questo Ufficio, idonea certificazione che attesti l'avvenuto adempimento di cui sopra, con il riscontro di idonea documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

Ordina inoltre di presentare, qualora si rendesse necessario per il ripristino del fabbricato, apposita pratica edilizia in conformità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica ed edilizia, a firma di un tecnico abilitato.

### **PREAVVERTE CHE**

- L'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del Codice Penale, il quale testualmente recita *"Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione e alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a € 929,00"*;
- In caso di constatata inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento, i lavori verranno eseguiti d'ufficio a cura di questo Ente senza ulteriore comunicazione ai proprietari e, il Dirigente competente, provvederà al recupero coattivo delle spese sostenute in danno dei proprietari inadempienti;
- Eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Il personale dell'Ufficio Tecnico e di Vigilanza dell'Ente vigileranno sull'esecuzione della presente ordinanza.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia notificata alla Sig.ra MONGUZZI Chiara in qualità di proprietaria dell'immobile sopra descritto sito in Frazione Rusa, individuato al NCEU al Foglio 5 Mappale 199 Subalterni 1 e 2.

Copia della presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune.

Avverso il presente provvedimento, a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica oppure al Capo di Stato entro 120 giorni.

**Campertogno, 18/08/2023**



**IL SINDACO**  
**Dr.ssa Miriam Giubertoni**

